

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO ORDINANZA N. 1189 DEL 04 MAGGIO 2026 – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 28 MARZO 2026, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, MOLISE E PUGLIA.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'Ordinanza n. 1189 del 4 maggio 2026 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia." (di seguito Ordinanza). L'ordinanza in questione all'art. 09 dispone quanto segue:

- In ragione del grave disagio socioeconomico degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia - considerato che tali eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del Codice civile - I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, (dunque al massimo sino al 09/04/2027 – Dichiarazione stato emergenza del 09/04/2026).

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 09 aprile 2027 - i Titolari di contratti di mutuo relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata ovvero
- 2) della sola quota capitale delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno inviare una mail al seguente indirizzo: uffici@bccavetrana.it - riportando nell'oggetto della richiesta: "Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1189 del 04 maggio 2026" recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia" - con indicazione dell'opzione prescelta (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale). La richiesta dovrà pervenire entro il 31/07/2026 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.